

## ***Informativa per la clientela di studio***

N. 58 del 17.04.2013

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

### **OGGETTO: Monitoraggio in dichiarazione per flussi e consistenze all'estero: il quadro Rw**

*Nel modello Unico è previsto un apposito quadro nel quale occorre indicare tanto i **flussi** quanto gli **stock** di attività all'estero. In particolare, si tratterà di monitorare:*

- i **trasferimenti avvenuti nel corso del 2012** di attività dall'Italia all'estero, dall'estero all'Italia (in particolare, i bonifici in entrata ed in uscita), nonché i trasferimenti estero su estero. Tali informazioni andranno monitorate nella **sezione III** del quadro RW;*
- le **consistenze al 31/12/12** delle attività finanziarie (conti correnti, titoli, ecc) e patrimoniali (immobili, oggetti d'arte, imbarcazioni, ecc.) detenute al di fuori del territorio nazionale. Tali informazioni andranno monitorate nella **sezione II** del quadro RW.*

Dette informazioni devono essere rese all'Amministrazione Finanziaria anche da parte dei contribuenti che intendono presentare il **modello 730** (nel qual caso occorrerà presentare, in aggiunta al modello 730, anche il frontespizio del modello Unico unitamente al quadro RW).

### ***Le sanzioni***

Lo Studio invita quindi la clientela a prestare la massima attenzione alla questione, viste anche le pesanti sanzioni previste nel caso di mancata compilazione delle sezioni II e III del quadro RW (la sezione I viene compilata molto di rado). Tali **sanzioni** sono infatti state fissate nella **misura del 10%** degli importi complessivamente non indicati (dunque il doppio rispetto alla precedente sanzione del 5%). Per le violazioni attinenti la sezione II, il Legislatore prevede anche la possibilità per il Fisco di procedere alla **confisca** per l'equivalente.

È quindi opportuno che ciascuno consideri con cura la propria posizione e, se del caso, fornisca allo Studio, con la massima tempestività, tutta la documentazione necessaria per la corretta compilazione del modulo RW.

### ***Le regole di compilazione del quadro RW***

Senza pretesa di esaustività, ma solo a titolo indicativo, si ricordano alcune delle regole per la **compilazione del quadro RW**:

- l'obbligo di compilazione prescinde dalla modalità con cui si sono formati i capitali all'estero, essendo tenuti alla compilazione anche coloro che non hanno mai commesso evasione fiscale;
- l'adempimento è riferito a **tutti i contribuenti residenti in Italia** (dunque anche i cittadini stranieri), essendo invece esclusi i non residenti (compresi gli italiani iscritti all'AIRE). Oltre alle persone fisiche, pur se imprenditori individuali, sono tenute al monitoraggio fiscale gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate;
- l'obbligo di dichiarazione non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti e delle attività all'estero, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno **non supera l'importo di €10.000**;
- non sono tenuti alla compilazione di RW i **non residenti**;
- tutti i soggetti che hanno fatto ricorso al rimpatrio, anche giuridico, non dovranno più utilizzare il quadro RW (le attività sono/si considerano in Italia), ovviamente a patto che queste non siano state di nuovo trasferite all'estero;
- **non sussiste l'obbligo del monitoraggio fiscale** sia per i conti correnti all'estero rispetto ai quali i soggetti detentori hanno dato disposizione all'istituto estero di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero a un conto italiano, dando specificazione nella causale dell'ammontare lordo e dell'eventuale ritenuta applicata all'estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta in ingresso sull'ammontare lordo degli interessi;
- in relazione agli immobili detenuti all'estero, non sussiste più alcuna distinzione in funzione della modalità di tassazione degli stessi nel Paese di localizzazione (come avveniva sino a due anni addietro). In pratica, **tutti gli immobili all'estero, a prescindere se ivi tassati o meno, devono essere evidenziati nel quadro RW**;
- le disponibilità estere devono essere indicate sulla base del relativo **costo storico idoneamente documentato**. In assenza di corrispettivo, deve farsi riferimento alle disposizioni fiscali che individuano il costo fiscalmente riconosciuto di un bene, come nelle ipotesi della donazione laddove si considera il costo di acquisto sostenuto dal donante. Se il costo non è altrimenti documentabile, deve farsi ricorso a una perizia di stima.

Per altre e più particolari situazioni si invita la gentile clientela a prendere contatto con lo Studio per fissare un appuntamento, al fine di valutare il caso specifico.

***Distinti saluti***

---

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....* 